

Publicato il 21/12/2021

N. 13233/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08454/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8454 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Viglione, Noemi Tsuno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli accertamenti psico-fisici, prot. n. -OMISSIS-e notificato in pari data, con il quale l'odierno

ricorrente veniva giudicato “INIDONEO” poichè “affetto da -OMISSIS-(LETTERA A)”;

- nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18/11/2021:

- del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli accertamenti psico-fisici, prot. n. -OMISSIS-e notificato in pari data, con il quale l'odierno ricorrente veniva giudicato “INIDONEO” poichè “affetto da -OMISSIS-(LETTERA A)”;

- del decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, prot. n. 164/13-2-2019 del 24.07.2021 con il quale, ai sensi dell'art. 2, venivano “approvate le graduatorie finali di merito dei candidati partecipanti alle riserve di posti di cui all'art. 1, co. 1, lettere b) e c) del bando di concorso”;

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lettere b) del bando di concorso del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione Esaminatrice del Concorso per il Reclutamento di 3581 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, datata 7.07.2021 e pubblicata in data 27.07.2021 nella parte in cui non ricomprende l'odierno ricorrente;

- nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2021, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che la relazione medica, depositata in data 2.12.2021 in adempimento all'O.C.I. di questa Sezione n. 10086 del 1.10.2021, ha accertato che il ricorrente è idoneo a proseguire l'iter concorsuale;

2. Rilevato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, c.p.a.;

Ravvisata l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria "de qua";

Ritenuto di poter autorizzare il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso, dell'atto per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 35 (trentacinque), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato dalla P.A., dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* di Internet del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale

sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

3. Considerato che, con nota depositata in data 12.10.2021, la P.A. ha precisato che il ricorrente non è stato ancora sottoposto alla prova relativa agli accertamenti attitudinali;

Ritenuto, pertanto, che la P.A. dovrà provvedere al più presto possibile a sottoporre il ricorrente alla prova relativa agli accertamento attitudinali e, in caso di esito positivo, agli adempimenti consequenziali, in modo da consentire al ricorrente di poter essere tempestivamente ammesso a frequentare il corso di formazione;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ordina alla parte ricorrente la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei sensi di cui in parte motiva ed ammette il ricorrente a sostenere la prova selettiva e, in caso di esito positivo, ad effettuare gli adempimenti consequenziali.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 21 febbraio 2022.

Onera parte ricorrente della notifica della presente Ordinanza alla P.A. anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.